



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via degli Imbimbo 10/12 – 83100 AVELLINO
C.F. e P. IVA 02600160648
Centralino 0825/291111 – Fax. 0825/30824
www.aslavellino.it

**GARA EUROPEA
PROCEDURA APERTA**

finalizzata all'affidamento delle prestazioni per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi.

n. CIG: 81667707CC

U.O. C. Provveditorato

Direttore f.f.: Avv. Raffaele Petrosino
Tel. 0825 – 1164400, interno 2213 – Fax 0825 – 164400-2295
e-mail: rpetrosino@aslavellino.it

Disciplinare di gara

DEFINIZIONI

“Bando”: il bando di gara pubblicato in GURI e GUUE avente ad oggetto *“Procedura aperta finalizzata all’affidamento delle prestazioni per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi”*;

“Disciplinare di gara”: il presente documento, contenente le modalità di partecipazione e presentazione delle offerte per la *“Procedura aperta finalizzata all’affidamento delle prestazioni per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi”*;

“Stazione Appaltante”: Azienda Sanitaria Locale Avellino

“Operatore Economico Aggiudicatario” o “Aggiudicatario”: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara stipulerà il contratto con la Stazione appaltante;

“Contratto”: l’atto stipulato tra la Stazione appaltante e l’Aggiudicatario con il quale la prima comunica la volontà di acquisire il servizio oggetto e il secondo si impegna all’esecuzione della prestazione richiesta;

“Codice”: Decreto Legislativo n°50/2016 e ss.mm.ii.

“Specifiche Tecniche”: l’insieme delle caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico;

“Sistema”: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la Stazione Appaltante per l’espletamento della presente gara, è il Sistema informativo Appalti pubblici Sanità – Sistema “SIAPS” – raggiungibile dal sito internet SoReSa (www.soresa.it).

“Istruzioni di gara”: le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo del Sistema e le modalità di presentazione dell’offerta sono accessibili dal sito internet SoReSa (www.soresa.it) nella sezione: “Accesso all’Area riservata/Login”.

Tramite il Sito e il Sistema SIAPS è possibile accedere alla procedura di gara e della relativa documentazione.

1 PREMESSE

Il presente documento disciplina la gara comunitaria a procedura aperta indetta, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Avellino n. 1760 del 17/12/2019, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), per l'affidamento delle prestazioni per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

Luogo di esecuzione del servizio: Ambito territoriale ASL Avellino per le attività domiciliari e presso il P.O. di S. Angelo dei Lombardi per le attività in regime semiresidenziale.

Numero di gara ANAC: 7642110 CIG n.: 81667707CC

L'appalto non è suddiviso in lotti.

L'importo stimato dell'appalto, IVA esclusa è pari ad: **€.6.840.384,80** così suddiviso:

- *Importo del contratto (mesi 24)* **€. 6.825.384,80 ;**
- *Importo oneri sicurezza interferenti* **€. 15.000,00;**

Criterio di aggiudicazione: **offerta economicamente più vantaggiosa;**

Il Bando di gara, redatto in conformità all'articolo 72, è stato:

- *Inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 10.01.2020;*
- *Pubblicato sulla GURI - Serie speciale - in data 13.01.2020. al n 4;*

In conformità al decreto 2 dicembre 2016 n. 248 (G.U. n. 20 del 25.1.2017), l'avviso e il bando sono pubblicati:

- *Sulla piattaforma ANAC;*
- *Sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- *Per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;*
- *Per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale;*
- Sul "Profilo di committente" della Stazione Appaltante [http:// www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it) alla pagina Gare e Appalti-gare Provveditorato.

Ai sensi dell'art.31 Dlgs.50/2016 il Responsabile del Procedimento è, giusta Determina Dirigenziale 6953 del 17/12/2019 : Avv. Andrea de Franchis (adefranchis@aslavellino.it; 0825/164400-2211)

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema informativo Appalti Pubblici Sanità – Sistema "SIAPS" per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dal sito internet SoReSa (www.soresa.it) nella sezione: "Accesso all'Area riservata/Login".

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere dotati:

- di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web (che consenta la visualizzazione automatica dei popup);
- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto all'art. 38 comma 2 del DPR 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema SIAPS.

E' necessario, preliminarmente, effettuare la registrazione al Sistema SIAPS, in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 2.4 e con le modalità riportate nella guida "Registrazione utente e primo accesso" reperibile all'indirizzo www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE").

La Stazione Appaltante è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura finalizzata alla fornitura del servizio di cui trattasi e provvederà, a seguito dell'aggiudicazione, alla sottoscrizione del relativo contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Capitolato Tecnico

Percorso Autismo

Disciplinare di gara e i relativi allegati:

Allegato 1 – domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;

Allegato 2 – DGUE;

Allegato 2 Bis - Integrazione DGUE

Allegato 3 – Modello di Offerta economica;

Allegato 4 – Attestazione di sopralluogo;

Allegato 5 – D.U.V.R.I.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.soresa.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare e sul sito aziendale dell’A.S.L. Avellino: www.aslavellino.it alla pagina Gare e Appalti-gare Provveditorato.

Si rende noto che al fine di guidare gli operatori economici interessati alla gara nella registrazione al Sistema SIAPS, è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Manuale sulla registrazione e accesso Utenti OE” reperibile all’indirizzo www.soresa.it sezione “Per le imprese/Registrazione”. Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, ai fini della presentazione dell’offerta, potranno consultare il documento: “Procedura Aperta-Manuale per la partecipazione”, che sarà consultabile all’interno dell’area riservata di ciascun partecipante (Area personale) alla sezione: “Documenti”.

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti, di cui all’art. 74, co. 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l’apposita funzionalità del Sistema SIAPS. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione relativa, reperibile nella propria “area personale”. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato **entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro almeno 6 (sei) giorni dalla scadenza del del termine fissato per la presentazione delle offerte** mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.soresa.it, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”, nella pagina dedicata alla procedura in esame e sul sito aziendale dell’A.S.L. Avellino, www.aslavellino.it alla pagina Gare e Appalti-gare Provveditorato.

Si precisa che non sarà dato seguito a quesiti aventi ad oggetto richieste di conferma di quanto già chiaramente esplicitato negli atti di gara né a quesiti aventi ad oggetto richieste di chiarimento/interpretazione di norme di legge o regolamenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema SIAPS, l’indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,

lo strumento analogo da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo del Sistema SIAPS. Nel caso di malfunzionamento della piattaforma SIAPS le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC: provveditorato@pec.aslavellino.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica. Eventuali avvisi da parte della Stazione Appaltante, inerenti alla procedura, saranno consultabili nella sezione "Avvisi" della pagina "Dettaglio bando di Gara" accessibile dalla home page del Sito www.soresa.it e dal seguente link: <https://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx>. e sul sito aziendale dell'A.S.L. Avellino: <http://www.www.aslavellino.it> alla pagina Gare e Appalti-gare Provveditorato. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema SIAPS che provvederà ad inviare all'operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al Sistema SIAPS. **(Nota. L'indirizzo sopra indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione).**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Si specifica inoltre che, qualsiasi comunicazione anche riferita a decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell'articolo 76 del Codice, avverrà attraverso la sezione "Comunicazioni" del Sistema e mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di registrazione al Sistema stesso.

2.4 Registrazione delle Ditte e dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al Sistema. Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema SIAPS. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: "Registrazione utente e primo accesso" reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "Per le imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE"). La registrazione al Sistema SIAPS deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. **(Nota: si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al Sistema SIAPS con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara).**

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema SIAPS

dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema SIAPS si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema SIAPS e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti/comunicazioni.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Sistema SIAPS e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema SIAPS è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità, e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

3 Oggetto della procedura.

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni, previste dal Capitolato Tecnico, per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in regime domiciliare e semiresidenziale, compresa la gestione del Centro diurno di S. Angelo dei Lombardi.

L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile: la scelta dell'Amministrazione di derogare alla suddivisione in lotti si basa sulla omogeneità delle prestazioni oggetto del servizio che richiedono una fruizione coordinata delle attività in cui si articola l'appalto.

4 Durata, proroga e revisione del contratto.

La durata dell'appalto è di **24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni economiche per la ASL.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà essere soggetto a revisione del prezzo, su richiesta dell'appaltatore (da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata), per il secondo anno di vigenza dello stesso, nei seguenti casi:

1. applicazione di un nuovo CCNL di categoria (siglato dalle maggiori sigle sindacali);
2. pubblicazione da parte dell'ANAC o dagli Enti preposti, dei prezzi di riferimento i cui importi risultano superiori a quelli offerti per l'appalto di che trattasi;
3. aumento dei prodotti/ materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso la richiesta trasmessa al RUP, che ne valuterà i presupposti e la legittimità, deve essere adeguatamente motivata e documentata.

Il calcolo per l'adeguamento del prezzo sarà effettuato avendo a riferimento l'indice ISTAT FOI (Base annua) relativo al mese successivo al primo anno di vigenza del contratto o diverso metodo di

calcolo nel caso, nel corso di vigenza del contratto, siano intervenute norme specifiche. In ogni caso l'adeguamento del prezzo non può superare l'importo degli aumenti previsti nei casi di cui innanzi (punti:1-2-3).

5 Variazioni.

Durante l'esecuzione dell'appalto e avvalendosi di quanto disposto dall'Articolo 106 del Codice, l'ASL Avellino potrà espressamente chiedere di variare le modalità di esecuzione e/o di erogazione dei servizi appaltati. La ASL si riserva, comunque, la facoltà di apportare ai servizi oggetto dell'appalto tutte le variazioni, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza assistita ovvero necessitate da esigenze assistenziali, dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti che dovessero intervenire durante la durata del contratto, senza che ciò costituisca motivo, per l'appaltatore, di avanzare eventuali richieste di indennizzo o risarcimento.

Giacché i percorsi ri/abilitativi - educativi sono personalizzati e dimensionati in relazione alle esigenze di ciascun utente, i corrispettivi contrattuali determinati sulla base del numero massimo di soggetti assistibili e sul numero di accessi abilitativi-educativi massimo erogabili, potranno subire delle variazioni in diminuzione anche d'oltre 1/5; tale circostanza non deve costituire motivo, per l'appaltatore, di richieste risarcitorie di qualsivoglia natura.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui ai punti precedenti, l'appaltatore:

- si impegna ad assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti nel capitolato e nella offerta tecnica presentata;
- si impegna ad assicurare le medesime condizioni economiche, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Qualora, invece, le variazioni dovessero comportare un incremento e/o riduzione di spesa a carico dell'appaltatore [variazione oraria di apertura del centro, tempi ridotti della prestazione e/o maggiori rispetto a quelli contrattuali, etc.], tale circostanza sarà oggetto di valutazione da parte della ASL, sulla scorta dell'offerta e relative specifiche prodotte in sede di gara.

Nel caso in cui nel corso di vigenza del contratto la ASL dovesse individuare nuovi casi rispetto a quelli indicati nel presente documento e inserire gli stessi nei percorsi di cura, in particolare gli utenti 0-12 anni (prestazioni domiciliari), in numero anche superiore ad 1/5, tale circostanza non deve costituire motivo, per l'appaltatore, di rinunce o pretese di qualsiasi natura.

L'appaltatore, accetta altresì, qualora la ASL – con propri provvedimenti necessitati da esigenze assistenziali o in cogenza di leggi o norme regolanti il SSR – dovesse sopprimere, in corso di esecuzione del contratto, i servizi oggetto dell'appalto e che il medesimo contratto s'intenderà automaticamente risolto per il venir meno dell'oggetto stesso, senza che tale eventualità comporti alcuna reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico fra le parti.

6 Sopralluogo

E' fatto obbligo agli operatori economici concorrenti effettuare il sopralluogo, presso la Sede del Centro, ubicata all'interno del P.O. della ASL Avellino "Criscuoli" di S. Angelo dei Lombardi (AV), per realizzare i rilievi tecnici ritenuti utili ai fini della redazione del progetto – offerta e valutazione di tutti gli oneri previsti dall'appalto (Articolo 79, comma 2 del Codice).

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata alla documentazione di gara utilizzando il modello *allegato 4* al Disciplinare.

Per poter effettuare il sopralluogo, i concorrenti dovranno inoltrare la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: cmnicucci@aslavellino.it (sig.ra Minicucci Carmencita tel.0827-277224) entro 6

giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Eventuali richieste pervenute in ritardo non verranno prese in considerazione. Il referente ASL indicato comunicherà al concorrente data e ora del sopralluogo a mezzo posta elettronica e/o contatto telefonico entro i due giorni successivi alla richiesta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico dell'operatore economico concorrente in possesso di documento di identità e di titolo legittimante. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da soggetto munito di regolare delega con allegata copia del documento di riconoscimento del delegante. Il soggetto delegato non può ricevere incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazioni d'impresе di rete di cui al successivo art.7 lettera a),b) e, se costituiti in RTI, di cui alla lettera c), in relazione al regime di solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale /procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati in rete o soggetto diverso, purché munito di delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al successivo art. 7 lettera c) non ancora costituiti in RTI, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziato oppure da soggetto diverso, purché munito di delega di tutti gli operatori. In alternativa l'operatore economico raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del documento di presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice a condizione che la visita dei luoghi sia stata effettuata nei tempi prescritti dal presente disciplinare.

7 Soggetti ammessi alla procedura di gara.

Sono ammessi alla presente procedura di gara, salvo i limiti di legge, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice:

- a).** Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b).** I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del DLgs del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;
- c).** I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615/ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d)** Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- e).** I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615/ter del c.c.;

- f).** Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4/ter, del DL 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;
- g).** I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, (GEIE) ai sensi del DLgs 240/1991;

Al fine di promuovere il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, degli enti del terzo settore costituiti sotto forma di **impresa sociale** (D.lgs.112/2017) a condizione che siano iscritti, da almeno un anno dalla data ultima di presentazione delle offerte, nel registro delle Imprese tenuto C.C.I.A.A., per le attività oggetto della presente procedura. Per la partecipazione alla gara sia in forma singola che associata si applicano le disposizioni del Codice (D.Lgs 50/2016).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 78/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

OPERATORI ECONOMICI – articolo 45, comma 2, lettere b) - c):

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, in sede di offerta, sono tenuti ad indicare se partecipano alla gara in nome e per conto proprio o per quali consorziati lo stesso concorre e le parti del servizio che ciascuna consorziata è tenuta ad eseguire. I suddetti operatori economici dovranno, altresì, allegare atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con la indicazione delle imprese consorziate.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) – c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; l'inosservanza a tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del c.p..

Si precisa che:

Ai sensi dell'articolo 48, commi 19/bis – 19/ter del Codice, le disposizioni di cui commi 17-18-19 del medesimo articolo trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c);

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettere d) - e):

Ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa, ai Consorzi ordinari si applicano le disposizioni normative di cui all'articolo 48 del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (*articolo 48, comma 7 -primo periodo-, del Codice*).

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante le procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice **è vietata**, altresì, qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza a tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alla procedura di affidamento relativo al presente appalto.

Ai Raggruppamenti o consorzi ordinari (costituendi o costituiti), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, è fatto obbligo di indicare nell'offerta le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai Raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta è fatto obbligo di produrre: Una dichiarazione, sottoscritta da ciascuna impresa raggruppata o costituente il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, occorre allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario già costituito, occorre allegare atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con la indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Ai sensi dell'articolo 186/bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta il ruolo di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettera f);

Alle aggregazioni aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni normative di cui al DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del Codice. In particolare:

- I.) **- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti (*L'organo comune potrà indicare, per la partecipazione alla presente procedura, anche solo alcune tra le imprese retiste, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.*).
- II.) **- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta (*L'organo comune potrà indicare, per la partecipazione alla presente procedura, anche solo alcune tra le imprese retiste, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.*).
- III.) **- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, l'aggregazione di imprese partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con l'applicazione integrale delle relative regole (*vedi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*)

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete, come uno degli scopi inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata dell'appalto (*come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettera g);

I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo si applicano le disposizioni normative di cui al DLgs 23 luglio 1991 n. 240, nonché quanto previsto agli articoli 47 e 48 del del Codice;

Nel caso di GEIE già costituiti, occorre allegare atto costitutivo e statuto del Gruppo Europeo di Interessi Economico in copia autentica con la indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

In applicazione della disciplina di tutela della concorrenza di cui al "*Vademecum per le stazioni appaltanti*" volto alla "*Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*" e predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/9/2013, si informano i concorrenti che, stante la *ratio* riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la ASL procederà ad effettuare la segnalazione all' Autorità Garante affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

8 Condizioni di partecipazione

8.1. - I soggetti ammessi alla gara:

8.2. REQUISITI:

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno indicare mediante la presentazione di dichiarazioni rilasciate nei modi di legge, il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ammissibilità di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati:

8.2.1.)	<i>REQUISITI DI ORDINE GENERALE (articolo 80 del Codice)</i>
----------------	---

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) - le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice;
- b) – le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16/ter, del DLgs 165/2001, o di cui all'art.35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti di contrarre con la P.A.;

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili [art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice]:

- **i requisiti** di cui alle lettere: a) - b) devono essere posseduti dal consorzio quale autonomo soggetto di diritto e singolarmente da tutte le imprese (ivi comprese le imprese sociali) indicate come esecutrici del servizio;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, già costituiti o da costituirsi [articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice]

- **i requisiti** di cui alle lettere: a) - b) devono essere posseduti individualmente da ciascuna impresa (ivi comprese le imprese sociali) raggruppata o consorziata o aggregata in rete o aderente al gruppo europeo che partecipa alla gara;

8.2.2.)	<i>REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (articolo 83, comma 3, del Codice)</i>
----------------	---

a)-Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l'oggetto della presente procedura;

Per le imprese di altro Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è

residente l'impresa. Tale documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili [art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice]:

- **il requisito** deve essere posseduto dal consorzio quale autonomo soggetto di diritto e singolarmente da tutte le imprese (ivi comprese le imprese sociali) indicate come esecutrici del servizio;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, già costituiti o da costituirsi [articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice]

- **il requisito** deve essere posseduto individualmente da ciascuna impresa (ivi comprese le imprese sociali) raggruppata o consorziata o aggregata in rete o aderente al gruppo europeo che partecipa alla gara;

8.2.3.)	<u>REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE (articolo 83, commi 4 e 5,6 del Codice).</u>
----------------	---

- a) Possesso, nell'ultimo triennio, di un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara,** resi in favore di Enti del SSN e/o Servizi Sociali Regionali, sia in forma diretta mediante appalto pubblico che in accreditamento, per un importo pari o superiore all'importo di €.2.000.000,00, IVA esclusa. Per servizi analoghi a quelli oggetto della gara devono intendersi prestazioni rese in favore di soggetti affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo (disturbo autistico - ritardo dello sviluppo psicomotorio).

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di che trattasi l'operatore economico concorrente potrà, altresì, dimostrare il possesso del suddetto requisito, dichiarando un fatturato minimo nel triennio di almeno €. 500.000,00 per prestazioni rese in favore di soggetti affetti da disturbi generalizzati dello sviluppo (disturbo autistico - ritardo dello sviluppo psicomotorio) e per la restante quota (max €.1.500.000,00) potrà dichiarare e dimostrare un fatturato conseguito, sempre nell'ultimo triennio, per prestazioni rese in favore di soggetti, affetti da disturbi psichiatrici. In caso di ATI/RTI il requisito relativo alle prestazioni rese in favore di soggetti affetti dal disturbo autistico e di ritardo dello sviluppo psicomotorio, pari ad €. 500.000,00, deve essere dimostrato almeno dall'operatore economico individuato come mandatario/capogruppo e la restante parte del requisito (prestazioni rese in favore di soggetti psichiatrici), potrà essere dimostrato in quota parte anche dagli operatori economici mandanti;

Nota Bene: per fatturato conseguito nell'ultimo triennio si intende l'importo contabilizzato negli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci o modelli unici siano stati approvati e depositati (nei termini di legge) in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara relativo alla presente procedura.

- b) Elenco dei principali servizi resi, nel settore oggetto della gara nell'ultimo triennio,** a favore di Enti del SSN e/o Servizi Sociali Regionali sia in forma diretta mediante appalto pubblico che in accreditamento (DLgs 502/1992).

Si precisa che la somma totale degli importi relativi ai principali servizi prestati non deve essere inferiore ad €. 2.000.000,00 (duemilioni), IVA esclusa.

Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede in Stati non aderenti alla moneta unica dovranno essere espressi in euro.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui ai precedenti punti: a) e b), deve essere rapportato al periodo di attività che, comunque, non potrà essere inferiore a un anno.

- c) **Possesso in organico di almeno 2 Terapisti con formazione ABA con rapporto di lavoro dipendente attivato da almeno 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di ATI/RTI Tale requisito, potrà essere posseduto almeno dall'operatore economico individuato come mandatario/capogruppo, oppure almeno 1 dall'operatore economico mandatario e il restante da una delle imprese raggruppate/associate.**

Per gli operatori del terzo settore (imprese sociali) è sufficiente dimostrare che tale personale sia iscritto nell'elenco dei soci lavoratori da almeno sei mesi.

- d) **Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale di almeno €1.500.000,00, Nel caso la copertura assicurativa sia insufficiente occorre allegare l'impegno della compagnia assicuratrice a rilasciare nuova polizza con le caratteristiche richieste o ad integrare la stessa in caso di aggiudicazione. (Tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara, anche dalle imprese consorziate esecutrici della prestazione)**

La motivazione sottesa alla richiesta dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è correlata allo specifico interesse perseguito dalla ASL Avellino nella selezione del miglior contraente, tenuto conto della peculiare natura dei servizi da appaltare funzionale a garantire appropriatezza e sicurezza nelle prestazioni (comma 5, art.83 del Codice). Per tale motivazione, non verrà accettata documentazione alternativa rispetto a quanto richiesto. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto della gara e garantiscono il rispetto dei principi di libera concorrenza.

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili [lettere b) e c), comma 2, articolo 45 del Codice].

Ai sensi dell'articolo 47 del Codice i requisiti relativi al fatturato "analogo" di cui alle lettere a), b) e il requisito relativo alla presenza in organico di almeno 2 terapisti con formazione ABA di cui al punto c), devono essere posseduti in proprio e comprovati dagli stessi anche qualora detti requisiti fossero posseduti cumulativamente dalle singole imprese consorziate esecutrici. I **Consorzi Stabili** (Art. 45, co.2, lettera c), ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia (mediante avalimento), quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo del tipo orizzontale (come definito dall'articolo 48, comma 2 del Codice), di consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

il suddetto requisito - (fatturato "analogo" nonché elenco delle forniture effettuate nel triennio) deve essere soddisfatto dal raggruppamento (costituendo o costituito), dall'aggregazione di rete o dal consorzio ordinario (costituendo o costituito) o dal Gruppo Europeo con le seguenti modalità: la totalità delle imprese consorziate o aggregate o appartenenti al gruppo europeo, devono possedere il 100% del requisito e singolarmente ciascuna impresa mandante deve possedere almeno il 10% e l'impresa mandataria o definita tale dovrà possedere la quota maggioritaria del requisito (almeno il 40%), ovvero con le modalità indicate alla precedente lettera a), punto 8.2.3), articolo 8.

Nel caso di raggruppamento temporaneo del tipo verticale o misto ogni impresa raggruppata deve avere i requisiti per la quota parte delle prestazioni che intende eseguire.

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti il Seggio di Gara non ammetterà il soggetto partecipante alla successiva fase della gara.

9 Mezzi di prova e verifica dei requisiti- soccorso istruttorio

Ai fini della dimostrazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di cui al precedente articolo 8, l'operatore economico concorrente potrà fornire i mezzi di prova previsti dall'art. 86 nonché dall'allegato XVII del Codice.

L'operatore economico avente sede in paesi esteri, ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità, può attestare il possesso degli stessi nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 del Codice, può produrre il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, può fornire apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Relativamente alla capacità economico finanziaria e tecniche gli operatori economici possono fornire, in aggiunta alle dichiarazioni richieste dal presente documento, attestati, se in possesso, rilasciati dagli Enti Pubblici o privati accreditati.

Fermo restando l'obbligo per gli operatori economici concorrenti di presentare le autocertificazioni e/o certificazione in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di cui che trattasi la verifica di detti requisiti avviene attraverso la Banca Dati resa disponibile dall'ANAC, in conformità alla delibera dell'Autorità medesima n. 157 del 17 febbraio 2016, nonché da quanto sancito dalle recenti norme in materia di rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva del concorrente. Per i requisiti di cui all'articolo 8, punto 8.2.3, lettera b), il concorrente deve trasmettere la documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito mediante il sistema AVCPass, o mediante presentazione della relativa certificazione rilasciata da enti Pubblici oppure fornire le indicazioni utili affinché la ASL possa acquisire detta documentazione.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive di cui all'Articolo 80 Dlgs.50/2016, si applica il comma 9 dell'articolo 83 del Codice (soccorso istruttorio): decorso il termine assegnato dalla Stazione Appaltante senza che siano state rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, il concorrente sarà escluso dalla gara.

10 Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 8.2.1. "*requisiti di ordine generale*"(art. 80 del Codice), "*requisiti di idoneità professionale*" di cui al punto 8.2.2. (art. 83, comma 3 del codice] e adeguata polizza assicurativa di cui al precedente punto 8.2.3., lettera c), il concorrente singolo o consorziato o raggruppato (Art. 45 del Codice), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui all'articolo 8.2.3., lettera a) "Fatturato analogo" – lettera b) "Elenco delle principali prestazioni" – lettera c) "possesso in organico di almeno 2 Terapisti con formazione ABA", del presente disciplinare, avvalendosi della capacità di altri soggetti (imprese ausiliarie), anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, l'operatore economico deve fornire, nella Parte II – Sezione C del DGUE, l'indicazione dell'impresa ausiliaria, precisare i requisiti oggetto dell'avvalimento e allegare:

- ✓ modello DGUE rilasciato dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; *(N.B. se tale dichiarazione viene rilasciata da un procuratore occorre allegare copia conforme della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale di tale documento, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dal certificato della camera di commercio).*
- ✓ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dall'impresa ausiliaria attestante:
 - a. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la ASL, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto d'appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);
 - b. di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);
- ✓ originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (l'impresa ausiliaria dovrà specificare analiticamente le risorse che metterà a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'appalto);
- ✓ PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella cd "black list", il concorrente deve fornire una dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37, DL 78/2010, convertito in legge 122/2010), oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la ASL esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASL in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto.

E' consentito l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento all'interno di un Raggruppamento temporaneo d'impresa o Consorzio ordinario di concorrenti tra mandante e mandataria o tra consorziate.

L'ASL Avellino verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80: l'ASL, pertanto, inviterà l'operatore economico a sostituire, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla richiesta, pena l'esclusione, i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

11 Garanzia provvisoria

a) L'offerta è corredata da una garanzia, per l'importo di **€ 136.684,10** (pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto) costituita a scelta del concorrente:

1. **In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato**, depositata presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della ASL Avellino; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. **Con bonifico**, mediante versamento alla ASL Avellino della somma corrispondente alla cauzione presso l'Istituto Tesoriere: **Banca Popolare di Bari – IBAN IT 03 U 05424 04297 000000000279** (causale deposito cauzionale provvisorio). In tal caso, per facilitare le operazioni di svincolo della cauzione prestata successivamente all'aggiudicazione della gara, occorre indicare gli estremi della banca, compreso il codice IBAN, presso cui la ASL Avellino dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
3. **Da fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la Garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia o dell'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni.

b) In caso di prestazione della **cauzione provvisoria** mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** questa dovrà:

- ✓ **Essere prodotta** in originale, o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito;
- ✓ **Avere validità** per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della ASL Avellino, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione;

c) **Qualora** si riferiscano a RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (idoneità plurisoggettiva), essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, l'aggregazione, il consorzio o GEIE;

d) **deve prevedere espressamente:**

1. La **rinuncia** al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. La **rinuncia** all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.;
3. L'**operatività** entro quindici giorni a **semplice richiesta scritta** della ASL Avellino;

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, **dall'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario delle prestazioni (articolo 93, comma 8, DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.); tale disposizione non si applica per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, **la cauzione provvisoria** verrà svincolata nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con previsioni di cui innanzi, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o di consorzi ordinari di operatori economici costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto nel caso di possesso delle attestazioni di cui al comma 7, dell'articolo 93, DLgs 50/2016, come modificato dal DLgs 56/2017.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata dall'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui innanzi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Inoltre, qualora l'operatore economico usufruisca di più riduzioni, alla garanzia rilasciata dall'Istituto garante dovrà essere allegato un prospetto di dettaglio in cui sia specificato il calcolo eseguito dall'operatore, con indicazione delle percentuali di riduzioni applicate, per la presentazione della garanzia in misura ridotta.

Si precisa che:

- a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il soggetto concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;*
- b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*
- c. In caso di partecipazione di consorzi stabili, di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.*
- d. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della data per la presentazione dell'offerta.*
- e. E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione ad un solo partecipante in caso di RTI, carenze delle clausole obbligatorie, ecc.).*
- f. Non è sanabile – e quindi causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme da allegare sul Sistema SIAPS:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema SIAPS ovvero in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 Pagamento del contributo a favore dell'Anac.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1174

del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve allegare sul Sistema SIAPS:

a) in caso di versamento on line: copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri; b) in caso di versamento in contanti: copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri. In caso di mancato caricamento sul Sistema SIAPS della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, così come modificato dall'art.52, comma 1, lett. d) del D.lgs. 56/2017, solo a condizione che il pagamento sia avvenuto prima della data per la presentazione dell'offerta;

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D. Lgs. N. 50/2016.

13 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema SIAPS e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) **dovranno essere sottoscritte con firma digitale**, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" **firmata digitalmente** dal Concorrente stesso: tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa".

Tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo articolo 15, costituenti, nell'insieme, la "Documentazione Amministrativa", **dovranno essere firmati digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega (per i soggetti associati vedere paragrafo 15.4), dovranno essere collocata a Sistema SIAPS nei campi all'uopo predisposti nella scheda "Busta Amministrativa"; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della Busta Amministrativa". Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda "Busta Amministrativa" cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo il documento/cartella di che trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "Allegato".

L'offerta tecnica (di cui all'art.16) e l'offerta economica (di cui all'art. 17) dovranno essere collocate a Sistema SIAPS nell'ambito della stessa scheda denominata "Prodotti". A valle dell'inserimento dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, il Sistema SIAPS genererà due distinti file, in formato pdf, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta. Tali file **dovranno essere firmati digitalmente** dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

i) dell'impresa singola; **ii)** di tutte le Imprese raggruppande/consorziate, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta; **iii)** dell'Impresa mandataria/capofila, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta; **iv)** del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice;

v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il Sistema garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta pubblica per l'offerta tecnica e nella seduta pubblica per l'offerta economica.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 24/02/2020. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa offerta successiva, a sostituzione della precedente, purché presentata entro il termine di scadenza. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce “modifica documento”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo “Modifica di un’offerta inviata”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l’offerta originaria.

La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto della medesima azienda, sarà considerata “offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l’ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 32, comma 4, primo periodo, e all’art. 48, comma 7, del Codice.

È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l’operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l’offerta caricata a Sistema, procedendo come riportato all’interno della guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Ritiro di un’offerta INVIATA”, disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di So.Re.Sa. e della Stazione Appaltante. Qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza non sarà presa in considerazione alcuna offerta tardiva. In ogni caso il concorrente esonera So.Re.Sa. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Nota. *Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell’offerta a Sistema, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune giorni e concluderle entro ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 081-2128174 (rif. “Assistenza SIAPS”).*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 79, co. 5-bis, del Codice, So.Re.Sa. si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema SIAPS.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, come detto si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SISTEMA SIAPS e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere tramite sistema SIAPS.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 Contenuto della Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata “Busta documentazione” di interesse gli operatori economici devono inserire la Documentazione amministrativa di cui alla busta A, da caricare a sistema SIAPS, la quale dovrà contenere la domanda di partecipazione e relativi allegati, il DGUE, l'integrazione del DGUE, l'eventuale documentazione in caso di avvalimento, nonché tutta la documentazione a corredo di cui al successivo paragrafo 15.3.

Si specifica che la Documentazione amministrativa (BUSTA A) deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo per un importo unico pari a 16 €, nelle modalità richiamate nel paragrafo 15.3; Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/ConSORZI ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'Impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui ***all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative*** - al presente disciplinare e firmata digitalmente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE (*allegato 2* al presente Dicipinare), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione sul Sistema SIAPS secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di avvalimento il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SISTEMA SIAPS:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SISTEMA SIAPS, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante e le Aziende sanitarie contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di

cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.2.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2.3 del presente disciplinare
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 8.2.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

15.2.1.

Il concorrente compila altresì il documento integrativo del DGUE (*allegato 2 bis* al presente Disciplinare);

15.3 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà inoltre inserire nella BUSTA A i seguenti documenti:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

- originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle **certificazioni di cui all'art. 93, comma 7**, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- copia per immagine della ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;
- attestazione di avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al modello di offerta economica**. A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:
 - a) dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale; b) dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): Azienda Sanitaria Locale Avellino, Via Degli Imbimbo,10/12 - 83100 Avellino - C.F/P.IVA. 02600160648 c) codice ufficio o ente (campo 6): **REE**; d) Codice tributo: 456T – Descrizione: Imposta di Bollo; In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto;
 - e) in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo; f) nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
 - g) nel caso di Aggregazioni di rete: dall'organo comune/mandataria. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
- **nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione richiesta nel presente disciplinare;**
- **attestazione di avvenuto sopralluogo** redatto secondo il modello allegato (*allegato 4*), nelle modalità riportate nel presente disciplinare;
- **DUVRI** (*allegato 5* al Disciplinare)sottoscritto per accettazione e presa visione da parte dei concorrenti

15.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

La Domanda di Partecipazione (*allegato A1*) dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente, secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare, dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura ed in particolare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La dichiarazione di all'allegato A2-DGUE e la dichiarazione integrativa di cui all'allegato A2BIS - INTEGRAZIONE DGUE dovrà essere prodotta e sottoscritta secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare:

a) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi; b) da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di aggregazioni di imprese di rete; c) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice.

Inoltre, per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato a Sistema:

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica dovrà essere caricata nel Sistema SIAPS rispettando i campi all'uopo predisposti nella specifica scheda. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "Procedura

Aperta – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.

L’Operatore economico deve allegare sul Sistema SIAPS i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine:

a) **Una relazione tecnica (Progetto Tecnico) dei servizi offerti;**

b) **Eventuale documentazione** a supporto di quanto riportato nel Progetto Tecnico.

La relazione (Progetto Tecnico) deve contenere la proposta tecnico-organizzativa e sviluppata con specifico riferimento ai Criteri e sub-criteri di valutazione di cui all’articolo 12 del Capitolato Tecnico. La Relazione deve essere armonica e coerente con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia completo, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.

c) **Dichiarazione**, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n°50/2016.

In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell’offerente.

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati e si riserva di imporre ai concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Tutta la documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore Economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’Operatore Economico, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.4.

L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in una o più cartelle compresse, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e caricata sul Sistema SIAPS nei campi all’uopo predisposti nella Scheda “Prodotti”.

Nota Bene. *A valle dell’inserimento/compilazione della documentazione relativa all’Offerta Tecnica di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: “Busta tecnica”. Tale file dovrà essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al paragr.13.*

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere caricata nel Sistema SIAPS rispettando i campi all’uopo predisposti nella specifica scheda, inserendo anche il “Modello di Offerta economica” - **Allegato 3** al presente disciplinare all’interno dell’apposito campo predisposto nella scheda “Prodotti”. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida “Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore Economico deve produrre e allegare, nell’apposito campo relativo all’offerta economica nel Sistema SIAPS, l’Offerta Economica come da Allegato 3 – “Modello di Offerta Economica” al Disciplinare.

Si precisa che:

- gli importi offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- gli importi offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere: in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- in caso di discordanza fra i valori offerti indicati a Sistema SIAPS e quelli indicati sull’Allegato 3 – “Modello di Offerta Economica”, sarà ritenuto valido il valore indicato su quest’ultimo;
- gli importi offerti devono essere indicati IVA esclusa.

Gli allegati e l’offerta economica, a pena di esclusione, sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.4.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all’importo a base d’asta.

Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire i servizi in conformità a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale;
- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;
- dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto e a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all’intera attività. L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare o meno l’appalto in presenza di una sola offerta, purchè valida.

L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta nei termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

Nota Bene. *A valle dell'inserimento/compilazione dell'Offerta Economica, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: "Busta_Eco.pdf". Tale file dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui al paragr. 13.*

18 NOMINA DELLA COMMISSIONE E PROCEDIMENTO DI GARA

Il Seggio di Gara (deputato alla verifica della documentazione amministrativa) e la Commissione Tecnica, deputata alla valutazione tecnica delle offerte pervenute, sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte: la durata presunta dei lavori del seggio di gara e della commissione tecnica è di circa quattro mesi, a condizione che non sia necessario attivare il soccorso istruttorio o che non insorgano ulteriori problematiche connesse anche al numero dei concorrenti.

La Stazione Appaltante pubblica sul sito www.aslavellino.it alla pagina Gare e Appalti-gare Provveditorato, la composizione della Commissione Tecnica e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione Tecnica è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19 APERTURA DELLE BUSTE A, B e C – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

19.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, il Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, si riunirà in seduta pubblica il giorno **02/03/2020 alle ore 10,30**.

A tale prima seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- 1) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del *Sistema* entro la scadenza fissata;
- 2) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;

Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il Seggio di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed in particolare:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio e alla richiesta di chiarimenti ;
- c) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;
- d) a proporre alla Stazione Appaltante il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, co. 2-bis, del Codice.

19.2 APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Tecnica, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, procederà allo sblocco delle “Buste tecniche” collocate a Sistema e alla constatazione della documentazione inerente l'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In una o più sedute riservate la Commissione Tecnica procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Capitolato Tecnico. Successivamente la Commissione procederà:

- a) a riportare l'esito delle valutazioni tecniche e dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- b) a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

19.3 APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, la Commissione Tecnica procederà: a) a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse; b) allo sblocco delle “Buste economiche” collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente. Successivamente si proseguirà: c) ad assegnare i punteggi relativi all'offerta economica per ciascun componente; d) a provvedere alla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art.21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato all'art.20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, ovvero al Seggio di gara istituito ad hoc, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice i motivi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:

- il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

N.B. si precisa che le richieste di accesso agli atti potranno essere inviate esclusivamente tramite sistema SIAPS secondo le modalità espresse nel manuale “procedura aperta – manuale per la partecipazione” nella sezione “invio di una richiesta di accesso agli atti”. Non saranno prese in considerazione richieste mediante modalità difformi da quanto su descritto.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione Tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Tecnica esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell'art.21.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare, entro il termine indicato nella relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi

di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto sia con firma digitale che in modalità cartacea con firma in calce allo stesso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €. 5.000,00= c.a.: la Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'ASL Avellino fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'ASL Avellino per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'ASL Avellino ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- tutti i dati acquisiti dall'ASL Avellino potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste all'ASL in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'ASL Avellino, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), di cui all'art. 9 Regolamento UE. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ASL Avellino che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché, eventualmente, dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'ASL Avellino in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Tecnica;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l. 190/2012; art. 35 d. lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 d. lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aslavellino.it (Albo Pretorio On Line>sezioni "Gare e Appalti" e "Delibere" e "Determine");

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'ASL Avellino, Via Degli Imbimbo,10/12– 83100 Avellino, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD). Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al suddetto Responsabile.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'ASL Avellino per le finalità sopra descritte.

23 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016 e ss,mm,ii., DPR 207/2010 (per la parte non abrogata dal Dlgs.50/2016), al Capitolato Generale per la Fornitura di Beni, Servizi e Lavori dell'ASL Avellino, alla restante normativa statale e regionale in materia di appalti di forniture e servizi

24 Foro competente

Per la definizione delle controversie che possano insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è espressamente escluso il ricorso al Collegio arbitrale, demandandosene la risoluzione al Giudice ordinario.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda Sanitaria Locale Avellino e l'appaltatore è competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino.

IL RUP

Avv. Andrea de Franchis

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. Provveditorato

Avv. Raffaele Petrosino

Allegati:

Allegato 1 – domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative;

Allegato 2 – DGUE;

Allegato 2 Bis - Integrazione DGUE

Allegato 3 – Modello di Offerta economica;

Allegato 4 – Attestazione di sopralluogo;

Allegato 5 – D.U.V.R.I.